REGOLAMENTO (CEE) N. 1535/81 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1981

che stabilisce misure speciali per talune varietà di tabacco greggio dei raccolti 1981, 1982 e 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 risulta un notevole aumento dei quantitativi della varietà Kentucky presi in carico dagli organismi d'intervento per i raccolti 1978 e 1979 ; che detti quantitativi superano largamente le quantità e la percentuale di produzione fissate dal regolamento (CEE) n. 1469/70 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/79 (6), e che tale superamento fa scattare le procedure previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 272/70 ;

considerando che dalla stessa relazione risulta inoltre che, malgrado l'applicazione delle misure specifiche adottate con regolamento (CEE) n. 1557/79 (7), i quantitativi di tabacco delle varietà Perustitza ed Erzegovina dei raccolti 1978 e 1979 presi in carico dagli organismi d'intervento permangono tuttora largamente superiori alle quantità e alla percentuale di cui sopra ; che la situazione della varietà Xanti-Yakà dimostra la persistenza di uno squilibrio che nel 1979 era giudicato come dovuto a difficoltà eccezionali e non strutturali ; che, dinanzi alla persistenza di tali difficoltà, è opportuno rivedere tale giudizio e trattare questa varietà, nei cui confronti si è in presenza delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70, nello stesso modo delle varietà Perustitza ed Erzegovina ;

considerando che dai dati disponibili sul raccolto 1980 risulta che per le varietà menzionate nella relazione della Commissione lo squilibrio non cessa di aggravarsi ;

considerando che è quindi necessario far ricorso alle misure specifiche previste dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70, e cioè l'abbassamento del livello del prezzo d'intervento per una parte di tutte le qualità delle varietà in causa ;

considerando che, per ripristinare l'equilibrio sul mercato, occorre applicare dette misure a più raccolti successivi ;

considerando che le misure previste comportano una riduzione delle spese d'intervento e permettono in compenso di aumentare il livello del premio ; che i produttori avranno quindi la possibilità di ottenere il prezzo d'obiettivo per le quantità che potranno essere smaltite normalmente sul mercato e miglioreranno così le loro entrate ; che non è quindi giustificato proporre un programma di aiuti in questo settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i raccolti 1981, 1982 e 1983, i prezzi d'intervento del tabacco delle varietà n. 10 a) Kentucky e suoi ibridi, b) Moro di Cori e c) Salento, n. 13 Xanti-Yakà, n. 14 a) Perustitza e n. 15 Erzegovina e varietà simili sono abbassati all'80 % dei corrispondenti prezzi d'obiettivo.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 39.
(3) GU n. C 90 del 21. 4. 1981, pag. 101.
(4) Parere reso il 25/26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.
(6) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 4.
(7) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 14.

Articolo 2

Per i raccolti 1981, 1982 e 1983 i quantitativi di tutte le qualità di tabacco di cui all'articolo 1 che possono essere acquistati all'intervento sono limitati :

a) per la varietà n. 10, rispettivamente all'80, al 60 e al 40 % della media dei quantitativi di tale varietà presi in carico dagli organismi d'intervento per i raccolti 1978, 1979 e 1980 ;

b) per le varietà n. 13, n. 14 a) e n. 15, rispettivamente al 75, al 55 e al 32 % della media dei quantitativi di tali varietà presi in carico dagli organismi d'intervento per i raccolti 1978, 1979 e 1980.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le norme per la riduzione applicabili a tutti i venditori di tabacco all'intervento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI